

Bruxelles, 21 gennaio 2015
(OR. en)

5467/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0010 (APP)**

FIN 47
CADREFIN 4
REGIO 6
FSTR 5
FC 6
SOC 20
AGRISTR 1
PECHE 24
JAI 36
ASIM 1

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	20 gennaio 2015
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 15 final
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 15 final.

All.: COM(2015) 15 final



Bruxelles, 20.1.2015
COM(2015) 15 final

2015/0010 (APP)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020¹ (regolamento QFP) prevede una revisione del quadro finanziario pluriennale (QFP) in caso di adozione ritardata di norme o programmi in regime di gestione concorrente:

1. Qualora le nuove norme o i nuovi programmi in regime di gestione concorrente per i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il Fondo Asilo e migrazione e il Fondo per la Sicurezza interna vengano adottati dopo il 1° gennaio 2014, il QFP viene riveduto al fine di trasferire agli anni successivi, oltre i corrispondenti massimali di spesa, le assegnazioni non utilizzate nel 2014.

2. La revisione relativa al trasferimento delle assegnazioni non utilizzate per l'esercizio 2014 viene adottata entro il 1° maggio 2015.

A causa del ritardo con cui è stato raggiunto un accordo sul QFP 2014-2020, i diversi atti giuridici contenenti le disposizioni necessarie per l'esecuzione dei fondi sono stati adottati nel dicembre 2013 per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione (FC) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e solo nel maggio 2014 per il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) e il Fondo per la Sicurezza interna (ISF). Nel corso del 2014 è stata successivamente adottata, per ciascun Fondo, una serie di atti di esecuzione e di atti delegati.

La strategia della Commissione che consiste nell'avviare un dialogo informale sui documenti di programmazione per i Fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi ESI, cioè FESR, FSE, FC, FEASR e FEAMP) sin dal 2012 ha permesso di ottenere notevoli risultati. Il periodo necessario per l'adozione degli accordi di partenariato con gli Stati membri è stato più breve di circa quattro mesi rispetto al periodo di programmazione precedente.

Il ritardo con cui è stato raggiunto un accordo sugli atti giuridici ha tuttavia impedito di adottare nel 2014 un gran numero di programmi, che non erano neanche giunti a uno stadio sufficientemente avanzato per poter beneficiare della procedura di riporto degli stanziamenti di cui all'articolo 13 del regolamento finanziario². I programmi che erano "pronti per l'adozione" alla fine del 2014, ma che non possono essere adottati formalmente per mancanza di tempo, possono beneficiare della procedura "di riporto" di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario per quanto riguarda l'impegno del 2014. In questo contesto, "pronto per l'adozione" significa che le fasi preparatorie sono state completate e che non sono necessarie altre azioni prima di avviare la procedura relativa alla decisione della Commissione che adotta il programma. In questi casi, la procedura di riporto consente di riportare l'impegno del 2014 al 2015 purché gli importi del 2014 vengano impegnati entro il 31 marzo 2015.

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

² Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1)

Le assegnazioni non utilizzate nel 2014 e non riportate devono essere trasferite agli esercizi successivi mediante una revisione del QFP a norma dell'articolo 19 del regolamento QFP.

La revisione dei massimali del QFP dovrà essere accompagnata da un bilancio rettificativo per quanto riguarda gli stanziamenti di impegno del 2015. La revisione e il bilancio rettificativo sono una condizione preliminare per l'adozione dei programmi che danno luogo all'impegno di bilancio e al pagamento del prefinanziamento iniziale.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

2.1. Portata della revisione

La revisione di cui all'articolo 19 del regolamento QFP si applica all'adozione, dopo il 1° gennaio 2014, di nuove norme o di nuovi programmi in regime di gestione concorrente per i Fondi ESI, l'AMIF e l'ISF. Essa si applica quindi ai programmi adottati dopo il 1° gennaio 2014 anche nei casi in cui l'atto giuridico pertinente è stato adottato prima di quella data. Per "norme", inoltre, non si intendono solo gli atti legislativi di base contenenti le disposizioni necessarie per l'esecuzione dei fondi in questione, ma anche gli atti di esecuzione e gli atti delegati, nella misura in cui essi sono una condizione preliminare per la preparazione o per il completamento dei programmi.

Questa disposizione, quindi, si applica anche ai fondi provenienti dall'assegnazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, poiché la base giuridica per i programmi è la stessa.

La disposizione si applica anche al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD, i cui impegni provengono dai Fondi strutturali e sono eseguiti in regime di gestione concorrente.

L'articolo 19, infine, riguarda anche i contributi del FESR ai programmi transfrontalieri e per i bacini marittimi previsti dallo strumento europeo di vicinato e dallo strumento di assistenza preadesione, poiché questi importi fanno parte delle assegnazioni nazionali di cui all'articolo 91, paragrafo 2, del regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi ESI (RDC)³.

Per contro, la disposizione non si applica né agli importi trasferiti dal Fondo di coesione al meccanismo per collegare l'Europa né all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e neanche alle azioni innovative, che non fanno parte dei programmi e sono gestite dalla Commissione in regime di gestione diretta. Inoltre, la disposizione non si applica ai contributi dalla rubrica 4 del QFP, neanche quando vengono trasferiti al FESR e all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".

L'articolo 19 non impone alcun vincolo per quanto riguarda il profilo del trasferimento delle assegnazioni agli anni successivi.

³ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

3. TRASFERIMENTO DELLE ASSEGNAZIONI

Gli stanziamenti di impegno per i programmi in regime di gestione concorrente ai sensi dell'articolo 19 del regolamento QFP sono scaduti nel 2014 in ragione di 21 043 639 478 EUR a prezzi correnti. Questo importo corrisponde alle tranche 2014 dei programmi che non è stato possibile né impegnare nel 2014 né riportare al 2015.

La tabella seguente indica la ripartizione degli impegni 2014 tra i vari Fondi, operando una distinzione tra gli impegni adottati nel 2014, quelli riportati e quelli da trasferire a norma dell'articolo 19 del regolamento QFP.

Fondo		Assegnazione 2014	Adottata nel 2014	Riporto	Da trasferire a norma dell'articolo 19 del regolamento QFP
(EUR, prezzi correnti)					
Fondo sociale europeo	FSE	11 445 812 597	7 698 837 340	1 981 018 368	1 765 956 889
Iniziativa per l'occupazione giovanile	YEI	1 804 053 600	1 574 353 825	132 290 556	97 409 219
Fondo di aiuti europei agli indigenti	FEAD	512 987 948	500 784 056	12 203 892	0
Fondo di coesione	FC	7 936 079 979	5 348 080 397	761 296 791	1 826 702 791
Fondo europeo di sviluppo regionale - regioni più o meno sviluppate, in transizione, scarsamente popolate	FESR	24 102 682 025	11 387 760 510	5 542 236 124	7 172 685 391
Fondo europeo di sviluppo regionale - Cooperazione territoriale	FESR/CT	462 198 719	101 623 065	50 624 280	309 951 374
Fondo europeo di sviluppo regionale - Contributo della cooperazione territoriale all'IPA	FESR/IPA	12 013 672			12 013 672
Fondo europeo di sviluppo regionale - Contributo della cooperazione territoriale all'ENI	FESR/ENI	31 467 990			31 467 990
Totale parziale rubrica 1b		46 307 296 530	26 611 439 193	8 479 670 011	11 216 187 326
Sviluppo rurale	FEASR	13 970 049 060	3 294 627 697	1 970 095 304	8 705 326 059
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca	FEAMP	788 060 689	19 167 006	28 169 090	740 724 593
Totale parziale rubrica 2		14 758 109 749	3 313 794 703	1 998 264 394	9 446 050 652
Fondo Asilo, migrazione e integrazione	AMIF	357 448 296	0	184 735 438	172 712 858
Fondo per la Sicurezza interna	ISF	331 555 208	0	61 948 970	269 606 238
Totale parziale rubrica 3		689 003 504	0	246 684 408	442 319 096
Totale		61 754 409 783	29 925 233 896	10 724 618 813	21 104 557 074

La Commissione propone di trasferire la maggior parte delle assegnazioni non utilizzate nel 2014 al 2015 per mantenere il ritmo degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, ridurre al minimo le differenze di trattamento rispetto ai programmi adottati nel 2014 e garantire un pari trattamento rispetto ai programmi la cui tranche dell'impegno 2014 è trasferita a norma dell'articolo 13 del regolamento finanziario⁴. Tutte le assegnazioni non utilizzate nel 2014 e non riportate saranno pertanto trasferite al 2015, fatta eccezione per i casi indicati in appresso.

Si propone di trasferire in parti uguali le assegnazioni non utilizzate del FEASR al 2015 e al 2016. Questo è giustificato, in particolare, dall'effetto cumulativo dei seguenti fattori:

- il quadro normativo contenente gli elementi fondamentali di cui gli Stati membri hanno bisogno per preparare i loro programmi di sviluppo rurale è stato completato solo nella seconda metà del 2014. Inoltre, l'ultimo regolamento che modifica l'atto di base in seguito alle decisioni degli Stati membri di trasferire importi tra gli aiuti diretti e lo sviluppo rurale, con una conseguente incidenza sulla programmazione, è entrato in vigore solo alla fine di dicembre 2014;

⁴ Per i riporti e i trasferimenti di stanziamenti di impegno dal 2014 al 2015, l'impegno di bilancio avrà luogo nel 2015. Il termine n+3 per i Fondi ESI slitterà quindi dalla fine del 2017 alla fine del 2018. Il termine n+2 per i Fondi AMIF e ISF slitterà dalla fine del 2016 alla fine del 2017.

- a causa delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 1310/2013, cospicui importi spesi nell'ambito dei nuovi programmi di sviluppo rurale vengono ancora pagati mediante la linea di bilancio per i vecchi programmi durante la transizione fra i due periodi. Di conseguenza, se si raddoppiassero gli impegni disponibili sulla nuova linea di bilancio per i nuovi PSR aumenterebbero gli stanziamenti non utilizzati nel 2015, in quanto i pagamenti annuali complessivi non esaurirebbero gli impegni disponibili sulla linea di bilancio per i nuovi PSR;
- contrariamente agli altri Fondi ESI, i programmi finanziati dal FEASR non beneficerebbero del prefinanziamento annuale, il che determinerà un aumento dei pagamenti intermedi richiesti entro i termini del disimpegno.

Per i contributi del FESR ai programmi transfrontalieri e per i bacini marittimi previsti dallo strumento europeo di vicinato (programmi ENI-CBC) e dallo strumento di assistenza preadesione (programmi IPA-CBC) si propone di trasferire l'intera assegnazione 2014 per il FESR al 2017. Questi programmi hanno una struttura più complessa e la loro attuazione richiede più tempo, in quanto si tratta di programmi specifici a cui partecipano gli Stati membri e i paesi candidati o i paesi del vicinato.

Per i programmi finanziati dall'AMIF o dall'ISF, le assegnazioni non utilizzate nel 2014 saranno trasferite in misura decrescente dal 2015 al 2017. Gli atti di base per questi Fondi sono stati adottati solo nel maggio 2014 e diversi atti di esecuzione e delegati devono ancora essere adottati. Questi Fondi sono soggetti a una regola di disimpegno più rigorosa di quella applicata ai Fondi ESI, vale a dire n+2, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, anziché n+3. Gli Stati membri, infine, hanno relativamente poca esperienza nella gestione di questi Fondi in regime di gestione concorrente. La proposta di trasferimento delle assegnazioni 2014 nell'arco di tre anni tiene conto di quanto precede.

Si propone pertanto di trasferire le assegnazioni non utilizzate nel 2014 agli anni successivi come indicato nella tabella seguente.

FONDO		Importo da trasferire	(EUR, prezzi correnti)					
			al 2015	al 2016	al 2017	al 2018	al 2019	al 2020
Fondo sociale europeo	FSE	1 765 956 889	1 765 956 889					
Iniziativa per l'occupazione giovanile	YEI	97 409 219	97 409 219					
Fondo di aiuti europei agli indigenti	FEAD	0	0					
Fondo di coesione	FC	1 826 702 791	1 826 702 791					
Fondo europeo di sviluppo regionale - regioni meno sviluppate, più sviluppate, in transizione, scarsamente popolate	FESR	7 172 685 391	7 172 685 391					
Fondo europeo di sviluppo regionale - Cooperazione territoriale	FESR/CT	309 951 374	309 951 374					
Fondo europeo di sviluppo regionale - Contributo della cooperazione territoriale all'IPA	FESR/IPA	12 013 672			12 013 672			
Fondo europeo di sviluppo regionale - Contributo della cooperazione territoriale all'ENI	FESR/ENI	31 467 990			31 467 990			
Totale parziale rubrica 1b		11 216 187 326	11 172 705 664	0	43 481 662	0	0	0
Sviluppo rurale	FEASR	8 705 326 059	4 352 663 052	4 352 663 007				
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca	FEAMP	740 724 593	740 724 593					
Totale parziale rubrica 2		9 446 050 652	5 093 387 645	4 352 663 007	0	0	0	0
Fondo Asilo, migrazione e integrazione	AMIF	172 712 858	69 272 185	66 697 980	36 742 693			
Fondo per la Sicurezza interna	ISF	269 606 238	141 073 125	101 229 143	27 303 970			
Totale parziale rubrica 3		442 319 096	210 345 310	167 927 123	64 046 663	0	0	0
Totale		21 104 557 074	16 476 438 619	4 520 590 130	107 528 325	0	0	0

4. INCIDENZA SUI PAGAMENTI

Per coprire l'incidenza sui pagamenti nel 2015 si utilizzerà il bilancio votato per il 2015. Il primo prefinanziamento iniziale non pagato nel 2014 dovrà essere pagato nel 2015 insieme al secondo prefinanziamento. Poiché tuttavia gli stanziamenti corrispondenti non utilizzati nel 2014 sono stati utilizzati mediante trasferimenti per ridurre l'arretrato di fatture non pagate

del precedente periodo 2007-2013, nel 2015 si potrebbe effettuare, all'occorrenza, l'operazione inversa per coprire i prefinanziamenti.

È più difficile, invece, prevedere l'incidenza a medio-lungo termine del trasferimento sui pagamenti intermedi.

Gli atti legislativi contenenti le disposizioni necessarie per l'esecuzione dei fondi prevedono il disimpegno automatico degli stanziamenti non utilizzati entro un certo termine (n+3 anni per i Fondi ESI e n+2 anni per l'AMIF e l'ISF).

L'anno "n" corrisponde all'anno dell'impegno di bilancio. Dato che per i riporti e per gli storni di stanziamenti di impegno dal 2014 al 2015 l'impegno di bilancio avrà luogo nel 2015, il periodo n+3 inizierà nel 2015, per cui il termine slitterà dalla fine del 2017 alla fine del 2018. Lo stesso vale per il termine n+2: il periodo inizierà nel 2015 e il termine slitterà di un anno.

In linea di massima, questo potrebbe determinare un rinvio dei pagamenti da un anno all'altro senza ridurre il fabbisogno complessivo per il periodo 2014-2020. D'altro canto, il ritmo effettivo dell'esecuzione non sarà predeterminato dal trasferimento. Per tutti i programmi, indipendentemente dalla data di adozione, le spese sono ammissibili dal 1° gennaio 2014 (dal 1° settembre 2013 per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e dal 1° dicembre 2013 per il Fondo di aiuti europei agli indigenti). Questo significa che l'esecuzione potrebbe iniziare prima dell'adozione formale del relativo programma e limitare l'incidenza del ritardo sulla presentazione delle richieste di pagamenti intermedi.

Il fatto che gli Stati membri dispongano di n+3 anni per spendere i fondi (n+2 per l'AMIF e l'ISF), tenendo conto del prefinanziamento iniziale e annuale, e la disponibilità del margine globale per i pagamenti (articolo 5 del regolamento QFP) dovrebbero attenuare ulteriormente l'impatto del trasferimento di stanziamenti dal 2014 sui massimali di pagamento annuali.

Per questi motivi la Commissione non propone di rivedere i massimali di pagamento. Essa riesaminerà periodicamente la situazione in termini di esecuzione e, se del caso, presenterà proposte conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento QFP.

5. QUADRO FINANZIARIO RIVEDUTO A PREZZI CORRENTI

Il trasferimento di assegnazioni proposto nella seguente tabella del QFP è espresso in prezzi correnti e integra l'adeguamento tecnico operato per il 2015⁵.

Il regolamento del Consiglio che modifica il regolamento QFP deve fare riferimento alla tabella di base contenuta nel suo allegato, che è espressa a prezzi costanti del 2011. Gli importi espressi in prezzi correnti devono pertanto essere convertiti in prezzi del 2011.

⁵ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2015 all'evoluzione dell'RNL (articolo 6 del regolamento n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020), COM(2014) 307 final del 28.5.2014.

QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (UE-28) ADEGUATO A NORMA DELL'ARTICOLO 19 DEL REGOLAMENTO QFP adeguamento dovuto al ritardo nell'adozione dei programmi in regime di gestione concorrente

(milioni di EUR, prezzi 2011)

STANZIAMENTI DI IMPEGNO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale 2014-2020
1. Crescita intelligente e inclusiva	52 756	77 986	69 304	72 386	75 271	78 752	82 466	508 921
1a: Competitività per la crescita e l'occupazione	16 560	17 666	18 467	19 925	21 239	23 082	25 191	142 130
1b: Coesione economica, sociale e territoriale	36 196	60 320	50 837	52 461	54 032	55 670	57 275	366 791
2. Crescita sostenibile: risorse naturali	49 857	64 692	64 262	60 191	60 267	60 344	60 421	420 034
di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti	43 779	44 313	44 624	44 859	44 885	44 912	44 937	312 309
3. Sicurezza e cittadinanza	1 737	2 456	2 546	2 578	2 656	2 801	2 951	17 725
4. Ruolo mondiale dell'Europa	8 335	8 749	9 143	9 432	9 825	10 268	10 510	66 262
5. Amministrazione	8 721	9 076	9 483	9 918	10 346	10 786	11 254	69 584
di cui: spese amministrative delle istituzioni	7 056	7 351	7 679	8 007	8 360	8 700	9 071	56 224
6. Compensazioni	29	0	0	0	0	0	0	29
TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO	121 435	162 959	154 738	154 505	158 365	162 951	167 602	1 082 555
in percentuale dell'RNL	0,90%	1,17%	1,08%	1,04%	1,03%	1,03%	1,03%	1,04%
TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO	135 866	141 901	144 685	142 771	149 074	153 362	156 295	1 023 954
in percentuale dell'RNL	1,01%	1,02%	1,01%	0,96%	0,97%	0,97%	0,96%	0,99%
Margine disponibile	0,22%	0,21%	0,22%	0,27%	0,26%	0,26%	0,27%	0,24%
Massimale risorse proprie in percentuale dell'RNL	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 312,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio⁶, qualora le nuove norme o i nuovi programmi in regime di gestione concorrente per i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e il Fondo per la Sicurezza interna vengano adottati dopo il 1° gennaio 2014, il quadro finanziario pluriennale deve essere riveduto al fine di trasferire agli anni successivi, oltre i corrispondenti massimali di spesa, le assegnazioni non utilizzate nel 2014. La revisione relativa al trasferimento delle assegnazioni non utilizzate per l'esercizio 2014 viene adottata entro il 1° maggio 2015.
- (2) A causa del ritardo nell'adozione, non è stato possibile impegnare nel 2014 o riportare al 2015 11 216 187 326 EUR a prezzi correnti dell'assegnazione prevista per i Fondi strutturali e per il Fondo di coesione, 9 446 050 652 EUR a prezzi correnti dell'assegnazione prevista per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e per il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 442 319 096 dell'assegnazione prevista per il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e per il Fondo per la Sicurezza interna.

⁶ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

- (3) Occorre pertanto rivedere l'allegato del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 trasferendo gli stanziamenti di impegno non utilizzati nel 2014 agli anni successivi per la sottorubrica 1b e le rubriche 2 e 3, A tal fine, le cifre indicate a prezzi correnti dovrebbero essere convertite in prezzi 2011.
- (4) Il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*